

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi

Roma, 10-05-2019

Messaggio n. 1817

OGGETTO: Contributo aggiuntivo IVS pari allo 0,50% della retribuzione imponibile di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, e decontribuzione premi di produttività

Con la circolare n. 104 del 18 ottobre 2018 sono state illustrate le modalità operative per la fruizione della riduzione contributiva sui premi di produttività introdotta dall'articolo 55 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Con riferimento alla contribuzione aggiuntiva IVS a carico del datore di lavoro, prevista dall'articolo 3, comma 15, della legge 29 maggio 1982, n. 297, pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, si precisa che la stessa rientra nell'ambito di applicazione della citata decontribuzione.

Pertanto, in continuità con quanto previsto in relazione all'incidenza su tale aliquota aggiuntiva dello sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello (cfr. la circolare n. 151/2012), i datori di lavoro che fruiscono della riduzione contributiva sui premi di produttività (20 punti percentuali IVS) applicano la suddetta riduzione anche sull'aliquota aggiuntiva dello 0,50% prevista dall'articolo 3 della citata legge n. 297/1982.

In considerazione del fatto che il comma 16 del citato articolo 3 prevede una detrazione dalla quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo, una volta applicato l'esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS sul

premio, il datore di lavoro non dovrà operare il correlato abbattimento sulla quota annua del trattamento di fine rapporto del lavoratore.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele